



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI CEFALÙ

C.A.P. 90015

PROVINCIA DI PALERMO

codice fiscale n. 00110740826

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ORDINARIA - STRAORDINARIA E PER IL RICOVERO DI MINORI, ANZIANI ED INABILI AL LAVORO PRESSO ENTI ED ISTITUTI DI ASSISTENZA, BENEFICIENZA E D'ISTRUZIONE.

ART. 1

Per la concessione dell'assistenza ordinaria e per l'ammissione al ricovero di minori, anziani ed inabili al lavoro è necessario produrre apposita istanza, da indirizzare al Comune di Cefalù - Ufficio Assistenza, corredata dal certificato di stato di famiglia, di nascita, dichiarazione sostitutiva sui redditi posseduti e da ogni altro documento o certificato attestante lo stato di indigenza del nucleo familiare dell'attestante, tutto in carta libera.

Le istanze per il ricovero dei minori, degli anziani ed inabili al lavoro dovranno, altresì, essere corredate dalla lettera di consenso dell'Istituto od Ente e da certificazione dell'Ufficiale Sanitario da cui risulti che il richiedente non sia affetto da malattie contagiose diffusibili e mentali.

ART. 2

Le istanze per il ricovero dei minori in età scolare dovranno indicativamente essere inoltrate entro il mese di aprile di ogni anno e da valere per l'anno scolastico successivo.

ART. 3

Per l'esame delle suddette istanze è istituita una Commissione così composta:

- | | |
|---|------------|
| 1) Sindaco o Assessore delegato | PRESIDENTE |
| 2) Consigliere di maggioranza | COMPONENTE |
| 3) Consigliere di minoranza | " |
| 4) Comandante VV.UU. | " |
| 5) Un rappresentante della Pia Società S. Vincenzo | COMPONENTE |
| 6) Impiegato comunale Uff. Assistenza con mansioni di Segretario. | |

La Commissione, previo controllo della documentazione e delle risultanze dell'accertamento sulle condizioni economiche e sociali effettuate dal dipendente comando dei VV.UU., formerà i fascicoli ed assumerà le conseguenti decisioni.

La Commissione andrà a rinnovarsi col rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 4

Le concessioni circa l'assistenza ordinaria, decise favorevolmente dalla Commissione, sono trasmesse a cura del Segretario alla Giunta Comunale che provvederà ad adottare apposito atto deliberativo.

I ricoveri, decisi favorevolmente dalla Commissione, sono comunicati alla Giunta Comunale per l'adozione di apposito atto deliberativo.



codice fiscale n. 00110740826

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI CEFALÙ

C.A.P. 90015

PROVINCIA DI PALERMO

ART. 5

Gli Enti od Istituti dovranno essere in grado di assistere i ricoverati con pernottamento per l'intero anno scolastico o per l'anno solare.

Per ciascun ospite, sarà corrisposta la retta giornaliera stabilita dalle L.R. in materia da liquidarsi a trimestri posticipati con apposito atto deliberativo, a ricezione dei prospetti relativi allo stato di effettivo ricovero ed alle giornate di effettiva presenza, visti dal legale rappresentante dell'Istituto od Ente.

ART. 6

Sono a carico dei familiari o dell'interessato le forniture dei capi di vestiario dei più bisognosi, iscritti nell'elenco dei poveri, a cui l'Amministrazione Comunale potrà concedere sussidi anche in natura. Detti sussidi verranno concessi previa richiesta dell'interessato e su decisione della Commissione di cui all'art. 3.

L'assistenza sanitaria dei ricoverati con pernottamento è a carico dell'istituto o dell'Ente di assistenza.

ART. 7

L'assicurazione contro gli infortuni è a carico degli istituti ed Enti che ricoverano gli anziani, i minori e gli inabili al lavoro con retta a carico del Comune.

ART. 8

Gli Istituti o gli Enti dovranno assicurare il trattamento alimentare giornaliero conforme alle esigenze ed all'età dei ricoverati e comunque, per il ricovero con pernottamento, dovrà prevedersi:

- colazione calda a base di latte, pane o biscotti;
- pranzo completo composto da minestra o pasta asciutta, secondo di carne fresca o pesce, contorno e frutta;
- merenda nel caso si tratti di minore;
- cena composta da un secondo con contorno e frutta.

La relativa tabella dietetica dovrà essere comunicata al Comune.

ART. 9

L'Ente od Istituto dovrà compilare una cartella personale da esibire ad ogni controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo il modello che sarà fornito.

ART. 10

E' fatto obbligo all'Ufficio Assistenza di effettuare controlli di qualità e quantità a mezzo di funzionari comunali, i quali dovranno esibire apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dall'Assesso-



codice fiscale n. 00110740826

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI CEFALÙ

C.A.P. 90015

PROVINCIA DI PALERMO

ART. 11

L'Amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio Assistenza, può sospendere senza preavviso il ricovero per i casi di mancato rispetto, da parte dell'Ente o di Istituto, delle norme previste nel presente regolamento ovvero per mutate condizioni soggettive ed oggettive del ricoverato o della di lui famiglia.

La sospensione deve essere notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Istituto od Ente ed all'interessato, ovvero alla famiglia nel caso di minore.

ART. 12

Ad eventuali trasferimenti da un Istituto o Ente ad altro, per motivi eccezionali, può provvedere l'Ufficio Assistenza, su richiesta dell'interessato o della famiglia e previa lettera di consenso dello Istituto ospitante.

ART. 12/BIS

L'assistenza ordinaria prevista dagli artt. 1 e 4 potrà essere erogata solo agli indigenti con reddito complessivo inferiore al minimo vitale e comunque non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e il reddito effettivo dell'indigente.

ART. 12/TER

Non può essere concessa assistenza ordinaria e straordinaria agli anziani che usufruiscono a vario titolo delle assistenze previste dalla L.R. n. 87/81.

ART. 13 (assistenza straordinaria)

L'erogazione dei sussidi in denaro, di natura straordinaria, viene corrisposta al verificarsi di eventi imprevedibili e comunque urgenti ed eccezionali a carico di cittadini, che versano in condizioni economiche bisognose, condizioni che in ogni caso dovranno essere accertate dai Vigili Urbani.

Il limite massimo di ogni erogazione e per ciascun indigente è quantificato in L. 200.000 da erogare tramite l'Economo del Comune con apposita determinazione sindacale.

Il Sindaco o l'Assessore delegato nella veste di Presidente della Commissione, renderà sui contributi straordinari concessi, alla prima seduta della Commissione di cui all'art. 3